N. 1270/2008 RG. TRIB.

N. 8049/2004 R.N.R.

SENTENZA N.815/2009 del 04/05/2009

Depositata il 08/06/2009

TRIBUNALE DI CAGLIARI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Cagliari Sez. 1°, composto dai sigg.

- 1) Dott. Laudio Gatti Presidente estensore
- 2) Dott. Giampaolo Casula Giudice
- 3) Dott. Giovanni Massidda Giudice

ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

nel procedimento penale


contro

*******; LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

- **A)** Del delitto di cui all'art.319 c.p., perché, nella sua qualità di pubblico ufficiale (assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Cagliari), per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (consistito nel consegnare dosi di stupefacente al detenuto *********, occultate all'interno di un pacchetto di sigarette), riceveva la somma di euro 50,00 da persona allo stato non identificata, comunque vicina al predetto detenuto;
- **B**) del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v., 61 n. 9 c.p. 73 e 80 comma 1° lett.
- g) D.P.R. 309/90 perché, nella sua qualità di assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Cagliari, commettendo il fatto con violazione dei doveri inerenti la sua funzione e il suo servizio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedeva all'interno del predetto istituto penitenziario sostanza stupefacente non meglio precisata al detenuto *********, occultata in pacchetti di sigarette.

In Cagliari, nel luglio 2004.



Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Con decreto 11/03/2008 il Giudice per l'udienza preliminare di questo Tribunale disponeva il giudizio nei confronti di ******** e lo rinviava davanti a questa Sezione del Tribunale in composizione collegiale perché rispondesse dei reati rubricati in epigrafe.

II dibattimento è stato celebrato alla presenza dell'imputato.

Alla prima udienza istruttoria il pubblico ministero ha chiesto di provare i fatti di cui all'imputazione mediante l'esame dei testi e dell'imputato; la difesa dell'imputato si è riservata il controesame dei testi di controparte e l'esame dei testi, dell'imputato nonché con l'acquisizione di atti e documenti prodotti dalle parti.

Conclusa l'istruttoria dibattimentale si è dato corso alla discussione finale in esito alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del pubblico ministero:

considerato più grave il reato di cui al capo A), concesse le attenuanti generiche prevalenti, considerati i reati in continuazione, si chiede la condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

Nell'interesse dell'imputato:

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

Dall'esame dell'Isp. ********, della Polizia Penitenziaria di Cagliari si è appreso che all'epoca dei fatti l'imputato ******* era assistente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Cagliari.

Un giorno un detenuto in espiazione di pena, tale *********, lavorante con mansioni di pulizia alla caserma agenti, aveva chiesto di poter parlare con lui, che all'epoca sostituiva il comandante che si trovava in ferie; ******** aveva ricevuto il ******** il quale gli aveva riferito che l'agente ******** "portava della roba", cioè sostanza stupefacente, in carcere. Aveva aggiunto che lo stupefacente era destinato ad un certo ********, forse di nome ********, un detenuto per reati in materia di stupefacenti, i cui familiari gestivano un chiosco di bevande e generi vari nel viale Buoncammino, in prossimità del carcere. Lo stupefacente veniva introdotto in carcere portato all'interno di un pacchetto di sigarette.

****** aveva assunto a verbale le dichiarazioni di ****** ed aveva inoltrato la relativa relazione di servizio ai superiori.

Così era nata l'indagine relativa al ********.

Dopo qualche giorno era rientrato in servizio il comandante ed ******* era andato a sua volta in ferie non occupandosi più del caso.

Lo sviluppo dell'indagine era stato curato dal vice commissario *******. Comandante della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Cagliari.

Della deposizione di costui si è appreso che, al rientro dalle ferie, nel 2004, l'isp. ******* gli aveva comunicato le dichiarazione di *******, in particolare relative al fatto che l'assistente

****** avrebbe portato all'interno del carcere dei pacchetti di sigarette contenenti involucri marroni che secondo le informazioni ricevute erano di sostanza stupefacente.

A quel punto egli aveva organizzato un'operazione di Polizia Giudiziaria.

Per la verità il racconto del teste al riguardo è stato un po' confuso ma dallo stesso sembra evincersi che aveva convinto il ******** a chiamare telefonicamente il ******** per comunicargli che c'era una persona interessata all'acquisto di stupefacente; la comunicazione era avvenuta attraverso un cellulare che ******* aveva lasciato sul letto della propria stanza in caserma, d'accordo col ********; si voleva attirare in un tranello il ******** ed allora gli si era anche comunicato che quella persona lo avrebbe aspettato alla stazione ferroviaria di Cagliari; per farsi riconoscere avrebbe tenuto in mano una bandiera della squadra di calcio del Cagliari.

In effetti l'operazione era stata organizzata con l'ausilio di un agente di polizia penitenziaria, tale *********, che non conosceva ******** e che a sua volta non era da******** conosciuto; il giorno convenuto ******** si era presentato alla Stazione con la bandiera del Cagliari ed aveva atteso che giungesse il treno sul quale viaggiava *******; una volta giunto, costui si era avvicinato al ******** e gli aveva detto che non aveva la "roba" e che avrebbe dovuto passare al chiosco del detenuto ********.

A quel punto il comandante ******* con altri agenti di P.P. aveva proceduto a fermare il *******, che era stato portato in caserma e sentito a verbale.

Una perquisizione domiciliare effettuata nell'immediatezza a casa di ******* aveva dato esito negativo; dalla moglie si era appreso che ******* era in cura presso un centro per alcolisti.

L'ispettore ********. L'agente "provocatore" di cui ha parlato *******, ha confermato quanto riferito dal superiore. Ha precisato che ******* nella circostanza si era avvicinato a lui che lo aspettava con la bandiera in mano e si era dimostrato perplesso perché, gli aveva detto, non aveva niente e comunque non erano quelle le modalità con le quali avrebbe dovuto consegnare la "roba". Gli aveva spiegato infatti che egli la portava ad un altra persona, aggiungendo che comunque era in grado di procurarla, facendo riferimento ad un chiosco davanti a Buoncammino. Non aveva fatto però alcun riferimento a consegne avvenute all'interno dell'istituto carcerario. Nel congedarsi ******* gli aveva detto che era disponibile, in futuro, in altra occasione, a portargli della "roba", magari incontrandosi nello stesso luogo.

L'ispettore ********, della Polizia di Stato, durante le indagini ha esaminato i tabulati dell'utenza cellulare in uso a ********; a dibattimento ha riferito che non erano emersi contatti tra tale utenza e quelle dei familiari del detenuto ********.

*******, già agente di Polizia Penitenziaria, attualmente detenuto in espiazione pena per omicidio, ha dichiarato a dibattimento che in una circostanza era stato avvicinato da *******, il

quale gli aveva chiesto se poteva portare un pacchetto di sigarette Marlboro in una cella della sezione sinistra del carcere, ad un detenuto di nome ********* ******* gli aveva anche fatto vedere che quel pacchetto conteneva "pezzettini di cose nere e anche bianche...tipo una cacca di coniglio lunga..." che egli riteneva fosse cocaina, e gli aveva anche chiesto di portare una bottiglietta azzurra contenente acquavite ("fil'e ferru"). In cambio gli avrebbe consentito di chiamare i suoi familiari dal suo cellulare.

Egli peraltro non se l'era sentita di effettuare quella consegna e non ricordava se avesse buttato il pacchetto in un cestino oppure se l'avesse consegnato al comandante denunciando il ********, il comportamento del quale riteneva sconveniente e scandaloso ("vergogna!"). Non sapeva dire se ******** avesse poi ricevuto in altro modo quel pacchetto.

Si era poi deciso, comunque, a parlare col comandante, infastidito dal pessimo comportamento di ******** in servizio, posto che questi era anche solito trattenersi nelle celle dei detenuti a bere vino.

Ha proseguito ******* raccontando che gli avevano "pure fatto una trappola col telefono" nel senso che aveva chiesto il telefono a ******* promettendogli che lo avrebbe chiamato e gli avrebbe fatto arrivare un pacchetto di droga che lui avrebbe potuto rivendere, dandogli le relative indicazioni per un incontro alla stazione ferroviaria.

L'imputato ******* ha negato ogni addebito.

all'interno del carcere.

Non aveva mai portato o mandato pacchetti di sigarette a nessuno; non si era mai fermato a bere vino in alcuna cella e non aveva mai avuto a che fare con *********; era solo capitato che talvolta ********* gli avesse chiesto una sigaretta delle sue e che gliel'avesse offerta. Gli risultava peraltro che ******** avesse avuto, al braccio sinistro del carcere, delle discussioni con ********; frequentava talvolta il chiosco situato davanti al carcere per consumare qualche caffè. Il pubblico ministero ha contestato al ******** le dichiarazioni spontanee rese davanti al commissario ******** e ad altri agenti di P.P. in occasione della vicenda in esame (13.09.2004), e in particolare i brani nei quali, in sintesi, ******** aveva ammesso che per due volte, recatosi nel chiosco già citato, aveva ricevuto dai familiari del detenuto ******* altrettanti pacchetti di Marlboro sigillati che poi egli aveva provveduto a consegnare al ******** una volta entrato in servizio; aveva fatto ciò per cortesia anche se la moglie di ******** gli aveva voluto dare 50

A tale contestazione ******* ha risposto che nell'occasione era frastornato e piangeva e non sapeva neppure quello che diceva. Orbene sulla base di tali emergenze probatorie ritiene il Collegio

euro per il disturbo. Era capitato talvolta che avesse lasciato il suo cellulare acceso nella sua stanza

che non sia stata raggiunta la prova tranquillizzante della responsabilità del ******** in ordine ai fatti contestati.

L'operazione di p.g. posta in atto dalla polizia penitenziaria per vagliare-riscontrare la notizia di reato ricevuta non ha avuto un esito apprezzabile; al riguardo si rileva che neppure è emerso con grande chiarezza se il "trabocchetto" organizzato per fare emergere eventuali responsabilità di ********* consistesse nel proporgli di fornire stupefacente, come si desumerebbe dal racconto di ******** e di *********, ovvero se ********* fosse stato concepito come un potenziale acquirente di stupefacenti, come sembra emergere dal racconto di ********. Fatto sta che nella circostanza ******** non cedette né acquistò stupefacente in quanto non disponeva di tale sostanza (che non deteneva neppure a domicilio, come l'esito negativo della perquisizione effettuata tempestivamente a casa sua ha consentito di accertare).

Ferma restando l'utilizzazione finalizzata in modo esclusivo alle contestazioni a dibattimento (puntualmente effettuata dal P.M.) delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dall'imputato nel corso delle indagini preliminari (art. 350 c.p.p.), si deve osservare che neppure le medesime apparirebbero comunque decisivamente pregiudizievoli nei confronti di *********, essendosi questi limitato, come si è visto, in quella sede, ad ammettere solo di avere introdotto in carcere due pacchetti di sigarette per il detenuto ********, per fare una cortesia ai familiari e ignaro, a suo dire, del contenuto dei pacchetti.

Quanto alla fonte di prova principale di tutta la vicenda, deposizione del detenuto *********, osserva il Tribunale che tale fonte è tutt'altro che esaustiva, e dalla stessa non si può trarre quella confortante certezza che è necessaria al fine di affermare la penale responsabilità dell'imputato.

********, che si è sottoposto all'esame dibattimentale, ha onestamente dichiarato di non avere mai avuto contrasti col ********, da lui mai redarguito per fatti inerenti il suo comportamento da detenuto; ma è ********, invece, che a dibattimento ha mostrato astio e rancore nei confronti di ********, attaccandolo aspramente per quelli che ha enunciato essere i suoi vizi (bere smodatamente, anche coi detenuti, portare "roba" all'interno del carcere, fare dei favori ai detenuti consentendo loro di telefonare all'esterno, ecc.) anche con accesi toni moralistici francamente fuori luogo visto il pulpito di provenienza. Tale atteggiamento di ******** non depone, all'evidenza, per la sua serenità, dunque per la sua integrale attendibilità.

********, inoltre, ha mostrato scarsa lucidità nei ricordi, per esempio allorquando ha dapprima affermato che ******* gli avrebbe chiesto di portare al detenuto ******* delle sigarette con "residui tipo cocaina o company" e che lui avrebbe preso quella sostanza e l'avrebbe consegnata "agli ispettori" (pag. 4 verbale udienza 27 ottobre 2008), successivamente rettificando la sua deposizione nel senso non solo che il contenuto del pacchetto di sigarette non sarebbe stato con

certezza cocaina ma "pezzettini di cose nere e anche bianche" (pag.5) ma soprattutto dicendo che in realtà quel pacchetto di sigarette era finito in un cestino dei rifiuti (pag.7) o l'aveva consegnato "al comandante" (circostanza assolutamente non riferita dal commissario ********).

Anche la stessa vaghezza nell'indicazione della droga che ******* avrebbe trasportato e introdotto in carcere (cocaina, company, pezzettini bianchi e neri, "cacca di coniglio") non induce certo sicurezza nell'apprezzamento della deposizione del teste.

Vi è poi da considerare che ******** ha accennato, non smentito dal alcun'altra emergenza probatoria, a dissapori intercorsi tra ******** e il detenuto ******** (quest'ultimo definito all'unisono da ******** e dallo stesso ******** un "casinista" che creava sempre problemi all'interno dello stabilimento di pena, disturbando gli altri detenuti e gli agenti di custodia col suo comportamento) e tale circostanza reca una ragione di dubbio ulteriore in ordine alla concreta attendibilità del teste che nelle sue dichiarazioni potrebbe essere stato negativamente influenzato dai motivi di dissapore intercorsi proprio col **********

Né elementi decisivi di responsabilità del ******** possono trarsi nelle dichiarazioni indotte dal "provocatore" ispettore ******** in occasione dell'operazione di P.G. più volte citata: in tale circostanza ********, come s'è detto non deteneva stupefacenti, quindi si desume che non avesse dato corso alla richiesta telefonica di ******** ed espresse solamente il proposito di una eventuale successiva disponibilità alla fornitura. Si tratta in tutta evidenza di un proposito criminoso fine a sé stesso, non sfociato in alcuna azione criminale conosciuta, neppure a livello di atti preparatori del delitto, come tale penalmente irrilevante.

In definitiva, anche valutando unitariamente (superando per un momento la preclusione di cui all'art.350 comma 7 c.p.p.) le dichiarazioni di ******** con le ammissioni spontanee di ******** alla Polizia Giudiziaria, e le dichiarazioni rese all'isp. ******* durante l'operazione di P.G., non si andrebbe al di là di un principio di prova di colpevolezza dell'imputato in ordine ai fatti contestatigli, non completato da alcun riscontro esterno, né da altra emergenza probatoria in grado di superare i limiti delle fonti dichiarative sopra posti in evidenza, cosicché per l'insufficienza della prova si impone l'assoluzione dell'imputato ai sensi del secondo comma dell'art.530 c.p.p..

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p. assolve ******* dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art.544 c.p.p. indica il termine di gg.90 per il deposito della sentenza.

Cagliari 04.05.2009

il Presidente estensore

Claudio Gatti